

Le linee guida e il regolamento del Cndc spiegano i poteri e le misure irrogabili dagli ordini

Formazione continua obbligatoria

Non seguire gli eventi è causa di sanzioni disciplinari

La mancata osservanza degli obblighi di formazione da parte degli iscritti all'Ordine dei commercialisti innesca un meccanismo disciplinare e sanzionatorio. E quanto emerge con chiarezza dal «Regolamento per gli ordini territoriali per l'esercizio della funzione disciplinare in caso di inadempimento dell'obbligo formativo da parte degli Iscritti» e dalle «Linee guida ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di inadempimento dell'obbligo formativo da parte degli Iscritti», approvati dal Consiglio nazionale, lo scorso 13 ottobre. Il testo del regolamento è di immediata applicazione da parte di tutti gli Ordini, nell'ambito dell'esercizio della loro funzione disciplinare, mentre le linee guida potranno essere applicate a far data dal prossimo triennio formativo (2011-2014).

L'Ordine dei commercialisti di Roma si è da tempo attivato per consentire ai propri iscritti di ottemperare al meglio agli obblighi formativi anche attraverso una verifica costante della propria posizione. L'art. 7 del Regolamento attuativo della formazione professionale continua, approvato dal Consiglio dell'Ordine di Roma, prevede, infatti, oltre alla partecipazione ai convegni e alla fruizione di moduli e-learning, anche il riconoscimento di alcune attività formative particolari ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo. Sul sito

Assemblea degli iscritti per l'approvazione del Bilancio preventivo 2011

L'assemblea generale degli iscritti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma è convocata, presso la sede dell'Ordine in Roma, Piazzale delle Belle Arti n.2, per il giorno 26 novembre 2010 alle ore 9,00 in prima convocazione e per il giorno 29 novembre 2010 alle ore 12.00 in seconda convocazione per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'anno 2011. Il bilancio è consultabile presso la Sede dell'Ordine.

dell'Ordine è disponibile il calendario dei convegni in aula gratuiti e dei convegni in aula a pagamento fino al mese di gennaio 2011 e il catalogo dei corsi in e-learning.

Del resto, la formazione professionale continua è un obbligo giuridico e il Regolamento per gli ordini territoriali afferma che «lo studio e l'approfondimento individuale sono i presupposti per l'esercizio dell'attività professionale», perché in grado di garantire «competenza, diligenza e qualità delle prestazioni».

L'obbligo formativo da parte degli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili contempla anche un procedimento disciplinare in caso di inadempimento, che parte da una lettera di richiesta di chiarimenti, inoltrata dal presidente e dal Consiglio con la quale si avverte che «in caso di mancato riscontro o di invio di carenti note a chiarimento e della eventuale documentazione a

sostegno, si procederà all'apertura di un procedimento disciplinare dando termine non inferiore a dieci giorni per produrre memorie». Nel caso in cui l'iscritto non provveda ad inviare una lettera con le sue argomentazioni, entro i termini indicati dall'Ordine o fornisca spiegazioni ritenute non adeguate, il Consiglio dell'Ordine dovrà procedere a formalizzare l'azione disciplinare mediante una delibera motivata. Il procedimento che prevede un'intesa attività articolata in udienze, per la quale è prevista l'esibizione di prove documentali e l'assistenza per l'iscritto da parte di un avvocato o di un altro associato, si conclude con un'attività deliberativa. Il Consiglio dell'Ordine può archiviare o irrogare sanzioni che vanno dalla censura alla sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore a sei mesi e in caso di recidiva non superiore a 12 mesi.

Proposte sul nuovo sistema Iva

La tassazione dei consumi «attraverso le aziende», in base ai corrispettivi contrattuali, deve «saltare» i passaggi intermedi e giungere nel modo più efficiente al consumo finale. In questa prospettiva, al fine di sviscerare tutte le articolazioni della materia, la Fondazione Telos, in collaborazione con la Fondazione Studi Tributarie diretta dal professor Raffaello Lupi, ha promosso un convegno sul tema «Iva verso il consumo finale, tra detrazione e non imponibilità, come evitare sia le frodi carosello sia la microevasione al consumo finale». L'appuntamento è per oggi, mercoledì 24 novembre (dalle ore 9,00 alle 13,00), al Teatro Manzoni di Roma in via Monte Zebio, 14/c. L'obiettivo del convegno è quello di verificare se sia possibile generalizzare il reverse charge, cioè il sistema della non imponibilità a tutte le transazioni di una certa consistenza, in cui si può escludere la presenza, dietro l'acquirente, di un consumatore finale, intenzionato a detassarsi un bene finale. Questo perché nelle operazioni al dettaglio, dove il controllo fiscale si polverizza in innumerevoli posizioni, andrebbe mantenuto il criterio della detrazione, in cui le rigidità amministrative aziendali garantiscono meglio gli interessi dell'erario. Sono previsti gli interventi di Giovanni Castellani, presidente Fondazione Telos, Raffaello Lupi, ordinario di Diritto Tributario Università di Roma e presidente Fondazione STUDE, Fabio Celozzi e Mario Spera, Agenzia Entrate, Mario Damiani, ordinario di Diritto Tributario Università LUM Jean Monnet, Massimiliano Giorgi, aggregato di Diritto Tributario Università di Roma, e Benedetto Santacroce, docente di Diritto Tributario Università di Roma.

Pagina a cura dell'



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**

Tel. 06/367211 Fax 06/36721220 - ufficiostampa@odcec.roma.it

IMPLICAZIONI FISCALI DELLO IAS 16

Ecco come vanno indicati immobili, impianti e macchinari

DI CLAUDIO PERONI*

La Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007), come è noto, ha ridefinito sensibilmente le regole con cui si determina la base imponibile Ires degli Ias adopter. La principale novità introdotta è senza dubbio costituita dal rafforzamento del principio di derivazione della base imponibile dalle risultanze del bilancio redatto secondo i suddetti principi contabili. Impostazione, questa, che è fortemente innovativa rispetto al sistema previgente, introdotto dal dlgs n. 38/2005, improntato al principio di neutralità tra soggetti Ias e non Ias.

Più in particolare, il principio di derivazione rafforzata è stato introdotto aggiungendo all'art. 83 del Tuir la previsione secondo cui per gli Ias adopter «valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili».

Le disposizioni della Finanziaria 2008 sono state integrate dal dm 1/4/2008 n. 48, il quale, all'art. 2, comma 1, prevede, ad ulteriore specificazione del principio di derivazione rafforzata, che «... per i soggetti Ias assumono rilevanza, ai fini dell'applicazione del Capo II, Sezione I, del testo unico, gli elementi reddituali e

patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli Ias». Alla luce di quanto emerge sopra diviene, dunque, essenziale comprendere quando ci si trovi di fronte a questioni di «qualificazione», «imputazione temporale» e «classificazione di bilancio», nel qual caso le impostazioni contabili dettate dagli Ias avranno diretta rilevanza ai fini Ires, ovvero quando si sia in presenza di questioni di «valutazione» o «quantificazione», nel qual caso continueranno a prevalere le regole dettate dal Tuir con riferimento alla singola fattispecie.

La Relazione al dm n. 48/2008 fornisce alcune utili indicazioni ed esemplificazioni al riguardo, ma l'effettiva applicazione di tali criteri alle diverse fattispecie concrete che caratterizzano l'attività delle imprese deve essere opportunamente esaminata e valutata, con riferimento ai casi specifici, anche nella considerazione che i concetti richiamati dalle norme e dalla Relazione, sebbene di uso comune, non sono definiti dal legislatore. A ciò deve aggiungersi la considerazione che il quadro interpretativo delle nuove norme è ancora in via di formazione e, sotto molti profili, incerto. Per tali motivi, la Commissione imposte dirette dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma ha rite-

nuoto opportuno avviare una serie di approfondimenti dedicati alle problematiche tributarie derivanti dal nuovo sistema, anche nell'ottica di fornire un contributo ai professionisti che devono concretamente cimentarsi con tali tematiche. Gli esiti dei lavori della Commissione sono riportati, per ciascun principio contabile internazionale, in elaborati pubblicati sul sito dell'Ordine (www.odcec.roma.it), che viene aggiornato progressivamente, man mano che i singoli contributi sono ultimati.

Uno degli argomenti trattati riguarda le implicazioni tributarie del principio contabile internazionale n. 16 (Immobili, impianti e macchinari). A tal riguardo, nell'elaborato predisposto dalla Commissione, si svolgono in primis alcune considerazioni in relazione a specifici aspetti: si affronta ad esempio il tema della rilevanza ai fini fiscali dei beni che, pur non essendo ancora di proprietà, sono iscritti come tali secondo le regole Ias, in quanto si è verificato il passaggio dei rischi e benefici a tali beni connessi, pervenendosi alla conclusione che l'impostazione Ias dovrebbe valere anche ai fini tributari, sia nel periodo di utilizzo dei beni sia in sede di realizzo dei medesimi.

Un altro aspetto affrontato riguarda il c.d. Component approach, in base al quale se

un bene è composto da più parti significative con vite utili differenti, si deve procedere ad un ammortamento separato. Anche tale impostazione secondo la Commissione dovrebbe ragionevolmente trovare ingresso in sede fiscale, anche se non si manca di evidenziare i possibili problemi applicativi derivanti da un mancato aggiornamento della tabella dei coefficienti ministeriali (dm 31/12/1988). Ci si occupa inoltre del trattamento fiscale delle spese di smantellamento, rimozione del bene strumentale e bonifica del sito su cui esso insiste, sia nella fase di iniziale rilevazione sia nelle fasi successive nelle quali l'importo originariamente iscritto può essere oggetto di aggiustamenti. L'elaborato ripercorre inoltre una serie di altre questioni che, pur non essendo specifiche dei soli Ias adopter, evidenziano uno scostamento tra le impostazioni bilancistiche e le regole fiscali e, come tali, meritevoli di attenzione: ci si riferisce ad esempio al momento di avvio dell'ammortamento, alla misura dell'ammortamento nell'anno di acquisizione del cespite, alla disciplina relativa ai terreni pertinenziali di fabbricati strumentali.

*componente Commissione imposte dirette Odcec di Roma